



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 di Reg. Del 10-12-2015	OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del C.C.D.I. parte giuridica 2014-2016
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno dieci
 nel mese di dicembre alle ore 19:00 In San Vero Milis e
 nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale composta da:

Tedeschi Luigi	Sindaco	P
Statzu Pierluigi	Vice Sindaco	A
Cimino Maria Cristina	Assessore	P
Zaru Daniela	Assessore	P
Putzolu Roberto	Assessore	A

presenti n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza il Sindaco Luigi Tedeschi

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La delegazione trattante di parte pubblica deve avere una precisa linea di comportamento concordata preventivamente con l'Amministrazione comunale, per poi essere rappresentata dal Presidente in sede di trattativa;
- La Giunta Comunale, competente organo di direzione politica, deve pertanto necessariamente formulare alla delegazione trattante le direttive utili per definire gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare nel corso della trattativa;
- Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi gestionali rappresentati negli strumenti di programmazione;
- Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili del fondo per l'efficienza dei servizi;
- Le direttive comunque devono lasciare spazio allo svolgersi delle trattative, nel rispetto delle leggi e dei vincoli esistenti, al fine di non renderle impossibili o di difficile conduzione con la parte sindacale;

Visto l'art 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel quale si dispone che i contratti decentrati integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, 15 novembre 2009, devono essere adeguati alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2011 e in caso di mancato adeguamento entro il suddetto termine, essi cessano la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili e verranno, conseguentemente, integralmente applicate le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 5 del D. lgs. 141/2011, che ha fornito l'interpretazione autentica del succitato art 65 del D. lgs. 150/2009;

Richiamato il contratto decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di San Vero Milis appartenenti al comparto "Regioni – Autonomie Locali" approvato in data 20.03.2008;

Considerato che la cessazione dell'efficacia riguarda i contratti decentrati integrativi sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore del D. lgs. 150/2009;

Rilevato che l'entrata in vigore del D.lgs 150/2009 ha comportato una radicale revisione della disciplina del pubblico impiego, in particolare con riferimento agli istituti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa;

Visto il D. lgs. 165/2001, e in particolare:

- L'art 5, comma 2, il quale prevede che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- L'art 7, comma 5, il quale recita: "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese";
- L'art. 40, così come modificato dall'art 54 del D. lgs. 150/2009, il quale dispone:
 - al comma 1, che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quale oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli art 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;
 - al comma 3-bis che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità delle performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art 57 del D. lgs. 165/2001, che dispone. "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose per la salute";

RICHIAMATA la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono stati forniti gli indirizzi applicativi in merito alla contrattazione integrativa. In particolare, nella suddetta circolare si conferma che:

- la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, come innovato dall'art 57, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 150/2009;
- che le disposizioni di cui all'art. 65 del D. lgs. 150/2009 in merito all'efficacia e all'adeguamento dei contratti decentrati integrativi sono pienamente efficaci;
- la circolare 7/2011, con cui si conferma la piena operatività delle disposizioni relative agli obblighi di efficacia e di adeguamento dei contratti decentrati integrativi;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto previsto dal succitato art 65 del D. lgs. 150/2009 il contratto decentrato approvato in data 20.03.2008 ha cessato di produrre i propri effetti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12.06.2014 avente ad oggetto "Indirizzi alla delegazione trattante per stipula contratto integrativo decentrato";

DATO ATTO che:

- in data 19.06.2014 si è riunita la delegazione trattante che ha approvato e sottoscritto l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2014-2016;
- l'ipotesi di contratto è stato trasmesso al Revisore dei Conti unitamente alla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, per l'espressione del parere di competenza;
- il Revisore dei Conti in data 02.12.2015 ha trasmesso la certificazione favorevole di compatibilità degli oneri conseguenti con i vincoli di bilancio e di coerenza con i vincoli del CCNL;

RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo, le cui previsioni siano adeguate alle disposizioni del D. lgs 150/2009;

VISTO il Regolamento degli uffici e servizi;

VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente adottato presso questo Ente, in attuazione del D. Lgs. 150/2009;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il T.u.e.l. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

PRESO ATTO che ricorrono i presupposti per autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI parte normativa per il triennio 2014-2016; Con votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono tutte riportate e trascritte,

- di prendere atto dell'ipotesi di CCDI 2014-2016 parte normativa, sottoscritto in data 19.06.2014 dalla delegazione trattante di questo Ente, che viene unito in copia alla presente deliberazione;
- di prendere atto della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria del CCDI 2014-2016 parte normativa;
- di prendere atto della certificazione favorevole di compatibilità degli oneri conseguenti con i vincoli di bilancio e di coerenza con i vincoli del CCNL;
- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI parte normativa per il triennio 2014-2016;
- di demandare all'ufficio personale la trasmissione all'ARAN, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, del testo contrattuale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del CCNL 22.01.2004 e di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente

F.to Luigi Tedeschi

IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Clara Destro

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2015

Reg. n. 938;

Il Responsabile dell'Albo

F.to Maria Cellina Piga

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Il Funzionario Incaricato